

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 8 della Legge 448/98, modificato con l'art. 39 della Legge 144/99, ha stabilito l'istituzione della così detta "carbon tax";

Rilevato che, al fine di attuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (GPL), è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lett.c della citata legge 448/98);

Considerato che l'art. 12, comma 4, della Legge 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000) ha modificato la lett. c, comma 10, dell'articolo 8 della Legge 448/98, stabilendo che i benefici di cui sopra sono applicabili ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio dell'Ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

Accertato, come da elenco allegato al D.P.R. n. 412/93 che il Comune di Bassano del Grappa ricade in zona climatica E;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.4.2010, sono state individuate, a decorre dall'esecutività della deliberazione, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010), le "frazioni non metanizzate" del Comune di Bassano del Grappa, quali risultano dalle planimetrie allegate sub a) alla deliberazione stessa come parte integrante;

Considerato che la legge 23.12.2009 n. 191 (finanziaria 2010) non prevede più l'estensione del beneficio di cui all' art. 8 c.10 della legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Richiamata la legge 13.12.2010 n. 220 (finanziaria 2011) che pure non prevede l'estensione del beneficio ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Richiamata la recente circolare dell'Agenzia delle Dogane 28.12.2012 prot. RU 152093 che afferma, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria;

Ravvisata la necessità di aggiornare anche per il corrente anno ed in collaborazione con l'Italgas, la cartografia della rete del gas metano presente sul territorio comunale delimitando con precisione il territorio non compreso all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, poiché il beneficio fiscale di cui all' art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i. è oggi applicabile alle sole frazioni anche parzialmente non metanizzate della zona climatica "E", intese secondo l'art. 4 del D.L. n. 268/2000 convertito con

modificazioni dalla L. n. 354/2000 come " ... le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Viste le planimetrie di cui all'allegato A) predisposte dall'Area Lavori Pubblici in data 18 gennaio 2013;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Permanente n. VI "Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente e Trasporti" espresso nella seduta del 23.1.2013;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 19 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1) di approvare, a decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione e al fine dell'applicazione del beneficio fiscale "RIDUZIONE COSTO GASOLIO E GPL" previsto dalla legge n. 488/99 e successive modificazioni, ivi inclusa la recente circolare dell'Agenzia delle Dogane 28.12.2012 prot. RU 152093, le seguenti planimetrie datate 18 gennaio 2013 e allegate sub a) alla presente deliberazione come parte integrante:

- > Tav. 1 - Planimetria generale;
- > Tav. 2 - Planimetria Rubbio;
- > Tav. 3 - Planimetria Campese;
- > Tav. 4 - Planimetria Valrovina, S. Michele;
- > Tav. 5 - Planimetria Sant'Eusebio, Motton, Margnan e S. Vito;
- > Tav. 6 - Planimetria Q.re XXV Aprile, Rondò Brenta, Marchesane, S. Lazzaro;
- > Tav. 7 - Planimetria Angarano, Centro Storico, S. Marco, Ca' Baroncello, S. Croce, S. Fortunato e S. Lazzaro;
- > Tav. 8 - Planimetria Marchesane, Q.re Prè, S. Lazzaro e S. Croce

2) di dare atto che nelle predette planimetrie sono individuate:

- > la porzione del territorio centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- > l'estensione della rete gas metano aggiornata al 18 gennaio 2013;
- > la porzione di territorio fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

3) di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Agenzia delle Dogane di Vicenza;

4) di dare atto che i pareri, di cui all'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267 e all'art. 35, comma 7, dello Statuto Comunale, risultano espressi nel frontespizio della presente deliberazione;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 19 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.